

Publicato il 06/09/2019

N. 02165/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 03179/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3179 del 2016, proposto da Caterina Panzeca, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Faillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via C. Lancia n. 11;

*contro*

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

dell'approvazione della graduatoria degli operatori specializzati del comune - area scuola e realtà dell'infanzia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata depennata in autotutela dalla posizione n. 28 della graduatoria definitiva degli operatori specializzati – profilo A del Comune di Palermo del 6.9.2016, in quanto, a seguito dei controlli effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, è risultato che la dichiarazione resa nel modello di domanda e nel curriculum autocertificati presentati a seguito dell'Avviso Pubblico di cui al prot. n. 247368 del 30/03/2015, per l'inserimento in graduatoria Profilo "A" Operatore specializzato, non era veritiero, atteso che è stato accertato che l'attività lavorativa svolta in qualità di psicologo-coordinatore per la Società Cooperativa AZIONE SOCIALE non è stata espletata dal 2011 al 2013 come dichiarato, bensì dal 14/03/2011 al 13/03/2013, data delle dimissioni e considerato che la tabella "A", parte integrante dell'Avviso di cui sopra, prevedeva, nell'ambito dei servizi prestati, l'attribuzione di un punteggio pari a punti n. 1 per l'esperienza lavorativa comprovata nel campo dell'assistenza ai minori disabili della durata minima di mesi 6 consecutivi, motivo per il quale, con la sua dichiarazione, la ricorrente ha ottenuto, ingiustamente, un punteggio superiore a quello dovuto.

Dall'esame degli atti allegati in giudizio emerge che, effettivamente, nella "tabella A" per l'operatore specializzato, allegata all'avviso di cui trattasi, relativamente ai "servizi prestati", è riconosciuta l'attribuzione del punteggio di n. 1 punto per ogni semestre, con il massimo di n. 20 punti, per le esperienze lavorative comprovate nel campo dell'assistenza ai minori disabili della durata minima di 6 mesi consecutivi; emerge, altresì, che la ricorrente, nella sua dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla procedura, ha indicato, relativamente alla predetta voce, "dal 2011 al 2013" presso "soc. coop. Azione sociale" in qualità di psicologo-coordinatore, servizio in relazione al quale, come emerge dalla scheda di valutazione della ricorrente,

l'amministrazione ha assegnato n. 6 punti, conteggiando 6 interi semestri, ossia evidentemente 2 semestri per ciascuno degli anni indicati, 2011, 2012 e 2013, ognuno integralmente conteggiato.

E', invece, comprovato in atti, e peraltro non contestato da parte della ricorrente, che il predetto servizio è stato svolto da parte esclusivamente nel limitato periodo di tempo dal 14.3.2011 al 13.3.2011, con la conseguenza che, sulla base del criterio di valutazione richiamato, e trattandosi di soli 2 anni, le sarebbe, invece, spettato il minore punteggio di n. 4 punti.

La ricorrente, necessariamente consapevole del criterio di valutazione del servizio, ha dichiarato "dal 2011 al 2013", non specificando il mese e il giorno in cui detta attività aveva avuto inizio e si era conclusa, facendo conseguentemente e necessariamente intendere all'amministrazione una durata temporale che andava dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2013. Ne consegue che la dichiarazione resa da parte della medesima non poteva non essere valutata quale mendace da parte dell'amministrazione con tutte le relative conseguenze.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Palermo che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

IL SEGRETARIO